

PIANO ASSICURATIVO REGIONALE SPERIMENTALE, IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE, A TUTELA DEI DANNI DERIVANTI DA EPIZOOZIE E FITOPATIE.

1. Finalità

Il presente provvedimento in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale, ha l'obiettivo di promuovere, prioritariamente, interventi di difesa e prevenzione delle produzioni agricole e/o zootecniche per far fronte ai danni causati dalla diffusione di epizoozie e fitopatie, mediante aiuti per il pagamento del premio assicurativo, integrativi a quelli previsti dal piano assicurativo annuale di livello nazionale.

Gli interventi, da attuarsi per il tramite dei Consorzi di difesa, concorrono al sostegno del reddito delle imprese agricole e/o zootecniche a difesa della possibile insorgenza di epizoozie o fitopatie soggette a lotta obbligatoria che determinino l'abbattimento di bestiame o l'estirpazione di piante che comportino il divieto di ogni attività commerciale.

L'attuazione di detto piano *assicurativo-integrativo*, di carattere sperimentale, inoltre, si pone l'obiettivo di far crescere fra gli allevatori una cultura assicurativa che sia in grado di limitare i rischi dell'attività imprenditoriale attraverso la tutela del patrimonio e del reddito, ed una puntuale valutazione di costi e benefici.

Con il presente programma si prevede di erogare un contributo regionale alle imprese agricole ad integrazione delle provvidenze statali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari in materia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;
- la l.r. 7/2000 "*Norme per gli interventi in agricoltura*" ed in particolare:
 - l'art. 17 "*interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti*" comma 1 lettera b);
 - l'art. 18 "*accesso al fondo di solidarietà nazionale*";
 - l'art. 19 "*Consorzi di difesa delle produzioni agricole*";

- l'art. 26 “*strumenti di intervento finanziario in agricoltura*”;
- la l.r. 3/2006 “*Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura*”, art. 2, comma 1 lettere e), f), g) e h);
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*”, che:
 - agli artt.1 e 2 promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale, F.S.N.), incentiva la stipula di contratti assicurativi e, nel caso specifico di epizootie e fitopatie, prevede un contributo dello Stato fino al 50% del costo del premio della polizza;
 - al capo III (artt. 11-14) si prevede la costituzione degli organismi di difesa, denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole, nonché al riconoscimento di questi, da parte della regione territorialmente competente, ad attuare iniziative di difesa attiva e passiva in forma collettiva, sul territorio regionale;
- gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore Agricolo e forestale 2007-2013, paragrafo V.B.3.1. lettera e) che auspicano un opportuno incoraggiamento, da parte degli Stati Membri, agli agricoltori a sottoscrivere assicurazioni per migliorare la gestione dei rischi in agricoltura;
- il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 “*relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/200*” , ed in particolare:
 - l'art. 12 “*aiuti per il pagamento dei premi assicurativi*” che prevede che l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50% del costo della polizza laddove la polizza copra la perdite dovute a epizootie, fitopatie, o infestazioni parassitarie;
 - l'art. 16 “*sostegno al settore zootecnico*”, comma 1 lett. d) che consente la concessione di aiuti fino a importi equivalenti, ai costi dei premi assicurativi versati dagli allevatori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

- il D.M. n. 26078 del 28/12/2007 di approvazione del Piano assicurativo agricolo Nazionale per l'anno 2008, che tra l'altro conferma la validità del piano assicurativo 2007, approvato con D.M. n. 102971 del 27/12/2007 ed elenca le epizootie assicurabili in forma agevolata e relative garanzie

3. TIPOLOGIA DEGLI AIUTI REGIONALI CONCEDIBILI

Copertura assicurativa sperimentale regionale dei rischi agricoli ad integrazione del contributo dello Stato nel rispetto delle stesse modalità e criteri previste nel programma assicurativo annuale di livello nazionale.

Garanzie e rischi assicurabili con il contributo integrativo della Regione Lombardia:

- **Garanzie per le epizootie**

1. Mancato reddito per:
 - a. Fermo dell'allevamento per insorgenza di focolaio, nel caso l'allevamento subisca l'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti.
 - b. Fermo d'allevamento per ubicazione del medesimo in zona perifocale nel caso l'allevamento sia sottoposto a divieto di movimentazione dei capi.
2. Smaltimento delle carcasse: l'assicurazione interviene nell'abbattimento dei costi di smaltimento.

Alle citate garanzie corrispondono i seguenti rischi assicurabili distinti per tipologia di allevamento

- a) epizootie
 - a.1) malattie bovini e bufalini:
 - Afta epizootica;
 - Brucellosi;
 - Pleuropolmonite,
 - Tubercolosi;
 - Leucosi enzootica;
 - Blue tongue;

- a.2) malattie suini:
 - Vescicolare suina;
 - Peste suina classica;
 - Peste suina africana;
 - Afta epizootica;
- a.3) malattie ovicaprini:
 - Blue tongue;
 - Afta epizootica;
 - Brucellosi;
- a.4) malattia avicoli:
 - Influenza aviaria;
- a.5) settore apistico:
 - Varroa;
 - Peste americana;
 - Peste europea;
 - Nosemiasi;

• **Garanzie per le fitopatie**

- a. Estirpo obbligatorio: l'assicurazione interviene indennizzando il valore della pianta estirpata in relazione alla tipologia della stessa (età, specie, varietà ecc.) nonché dell'intero impianto (estensione, età, specie, varietà), i cui dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie.
- b. Mancato reddito: i dettagli sono definiti nell'ambito delle condizioni generali di polizza delle singole compagnie

Alle citate garanzie corrispondono i seguenti rischi assicurabili

- Flavescenza dorata ;
- Sharka;
- Erwinia amylovora;

4. BENEFICIARI

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al registro delle imprese, sezione speciale imprenditori agricoli e sezione coltivatori diretti che si assicurano per tramite i consorzi di difesa od altri organismi ad essi equiparati, per la difesa del reddito delle proprie aziende dal manifestarsi di epizootie e/o fitopatie.

5. MODALITA' APPLICATIVE.

L'intervento si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia per la copertura di eventi riconducibili ai rischi agricoli richiamati per tipologia al punto 3) e per i quali siano state stipulate polizze agevolate con contributi dello Stato, o che i beneficiari di cui al punto 4) intendano stipulare con polizze agevolate incentivate dalla Regione Lombardia.

Possono aderire all'aiuto le imprese agricole che:

- sono in regola con l'anagrafe zootecnica ed hanno dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento;
- sono in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.
 - I soggetti richiedenti che risultano essere i primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
 - L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte, comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi;
 - La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province.
- sono in regola con tutte le norme igienico sanitarie per la salvaguardia dell'allevamento;
- hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria prevista nell'ordine di estirpazione e/o distruzione nelle particelle site nella Regione Lombardia;
- si impegnano a versare la quota contributiva se associate ad un consorzio di difesa, o altri organismi ad essi equiparati, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci.

6. ENTITA' DEGLI AIUTI

6.1 EPIZOOZIE

6.1.1 Garanzie per mancato reddito

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

6.1.2 Garanzie a sostegno dei costi per smaltimento delle carcasse

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale (ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE n. 1857/2006).

6.2 FITOPATIE

6.2.1 Garanzie per estirpo obbligatorio e mancato reddito

Contributo integrativo a copertura della differenza tra il costo effettivo della polizza ed il contributo concesso dal piano assicurativo nazionale annuale e fino al limite del 50% del premio (ai sensi dell'art. 12 del Reg. CE n. 1857/2006).

7. LIMITI DIVIETI E CONDIZIONI

- Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie assicurative, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato Membro;
- Relativamente al punto 6.1.2 il regime è subordinato all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti. Inoltre, il regime d'aiuto non comporta un pagamento diretto in denaro ai produttori, ma è erogato ad operatori economici che forniscono servizi assicurativi per la copertura dei costi di rimozione e/o distruzione di capi morti dimostrando che l'importo è trasferito integralmente all'agricoltore;

- L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50% del costo dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura delle perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie e del 100% dei premi assicurativi effettivamente versati a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse;
- le imprese agricole beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della epizootia e/o fitopatia;
- l'importo pagato dalla Regione per tramite dei Consorzi di Difesa e organismi assimilati deve essere usato solo per la compensazione dei premi assicurativi pagati dalle imprese agricole e deve risultare dalle scritture contabili;
- l'allevamento deve essere in regola con le norme sulla biosicurezza emanate dalla competente struttura sanitaria;
- i reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo.

8. PROCEDURE

Le procedure inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché alle modalità di rendicontazione verranno definite dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente con proprio atto.

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento.